

COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

www.comune.monghidoro.bo.it

Via Matteotti n. 1 – 40063 – Monghidoro - Tel. 051/655.52.75 - Fax 051/655.55.20 - P.IVA 00515471209 - C.F. 00562720375

Prot. n. 2793 - 10/1 – Area Tecnica

Monghidoro, 9 giugno 2010

ORDINANZA N. 22/2010.

CONTROLLO DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE)

IL SINDACO

ORDINA

Per il periodo compreso fra il 10 Giugno 2010 ed il 30 Settembre 2010

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiature diretta, tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con coperture tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte di acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a cinque giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE ALTRESI'

- a) Che in presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
- b) Di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo dal **10/6/2010 al 30/9/2010**;
- c) Di provvedere ad un adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

SANZIONI, OBBLIGHI E RICORSI

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le medesime saranno riscontrate.

E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad € 103,00 prevista dall' art. 344 del R.D. 27/7/1934, n° 1265.

Sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo della polizia municipale ed il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL di Bologna.

L'eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 267 del 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e veterinaria.

R.D. 27/7/1934, n° 1265

Il Sindaco
Marino Lorenzini